

CASSAZIONE PENALE

Anno XXXVIII Fasc. 3 - 1998

Novelio Furin

**IL PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ DALLE
AUTOINCRIMINAZIONI E LA SUA
RILEVANZA IN MATERIA DI DENUNCIA
DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI
MALATTIA PROFESSIONALE**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

[5112/12] IL PRINCIPIO DELLA LIBERTÀ
 DALLE AUTOINCRIMINAZIONI E LA SUA RILEVANZA
 IN MATERIA DI DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO
 O DI MALATTIA PROFESSIONALE

1. *La disciplina dell'obbligo di denuncia di infortuni sul lavoro e di malattia professionale prima e dopo la depenalizzazione ad opera della l. 28 dicembre 1993, n. 561.* — Gli artt. 53 e 54 del t.u. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224 e succ. modifiche) impongono al datore di lavoro l'obbligo di denunciare gli infortuni occorsi ai dipendenti e le malattie professionali dagli stessi contratte a causa dell'attività lavorativa (1).

Più precisamente due sono le denunce di infortunio che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare: una all'autorità locale di pubblica sicurezza (2) e una all'istituto assicuratore (Inail).

La denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza va inoltrata anche se il datore di lavoro non è tenuto all'obbligo assicurativo nei confronti dell'infortunato; non è così invece per la denuncia all'istituto assicuratore, per la quale si presuppone l'obbligo in questione.

Gli infortuni vanno denunciati solo se le lesioni non sono giudicate guaribili in tre giorni.

Il termine entro il quale la denuncia va fatta è quello di due giorni dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio o della circostanza che le lesioni sono guaribili in un tempo superiore a tre giorni (3). Quando, invece, l'infortunio provochi la morte o il pericolo di morte, la denuncia va fatta entro le 24 ore e per telegrafo (4).

(1) L'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro è stata istituita per la prima volta con la l. 17 marzo 1898, n. 80 « Sugli infortuni sul lavoro » e con il regolamento di esecuzione approvato con r.d. 25 settembre 1898, n. 411.

L'assicurazione per gli infortuni sul lavoro in agricoltura è stata introdotta per la prima volta con il d.lgs. 23 agosto 1917, n. 1450 e con il regolamento di esecuzione d.l. 21 novembre 1918, n. 1889. L'assicurazione per le malattie professionali, infine, è stata prevista, sempre per la prima volta, con il r.d. 13 maggio 1929, n. 928.

(2) L'autorità locale di pubblica sicurezza competente a ricevere la denuncia è quella del comune in cui si è verificato l'infortunio.

(3) L'esclusione dell'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro che abbia provocato un'inabilità al lavoro non superiore a tre giorni si giustifica alla luce dell'art. 2 del t.u. n. 1124/65, il quale esclude in tali casi l'indennizzabilità dell'infortunio stesso.

(4) Il presente contributo non si propone un'approfondita disamina del contenuto dell'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e delle problematiche ad esso connesse. Allo scopo si potranno consultare: T. TRANQUILLO, *L'accertamento dell'evento negli infortuni sul lavoro*, Giuffrè, 1983, il quale ha illustrato non solo la portata dell'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro, bensì pure i vari aspetti della successiva inchiesta infortunistica; G. FERRARI e G. FERRARI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Ccdam, 1983; G. FERRARI e G. FERRARI, *La normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali commentata con la Giurisprudenza della Corte costituzionale, della Cassazione e dei Giudici di merito*, Giuffrè, 1991, nonché, più recentemente T. DELOGU, *Natura, contenuti e limiti dell'obbligo personale del datore di lavoro di denunciare gli infortuni all'istituto assicuratore e alla locale autorità di polizia*, in *Mass.giur.lav.*, 1994, p. 740 s.;

Una particolare disciplina è poi prevista per l'obbligo di denuncia degli infortuni occorsi durante la navigazione marittima, oppure in occasione di viaggi o di lavori all'estero (5).

Altra particolare disciplina, infine, è dettata per l'obbligo di denuncia relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali riguardanti i lavoratori avventizi nel settore agricolo (6).

Fatte queste brevi premesse, possiamo ora ad illustrare il contenuto della disciplina

ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè, 1994; A. DE MATTEIS, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in *Diritto e giurisprudenza sistematica di diritto della previdenza sociale*, diretta da M. Cinelli, Utet, 1996.

In questa sede basti evidenziare che l'obbligo di denuncia non è così personale da impedirne il trasferimento dal soggetto sul quale esso ricade in capo ad altri.

L'art. 14 del t.u. del 1965 impone infatti al datore di lavoro che non sovrintenda personalmente alla gestione dell'impresa di comunicare all'istituto assicuratore le generalità della persona che lo rappresenta, nonché le generalità del nuovo rappresentante in caso di sostituzione.

In merito a tale aspetto si ritiene di aderire alla tesi che riconosce la legittimità non solo del trasferimento dell'obbligo di denuncia dell'infortunio all'istituto assicuratore, ma anche di quello dell'obbligo di denuncia alla locale autorità di pubblica sicurezza; ciò in considerazione della sostanziale identità di disciplina e degli scopi perseguiti da entrambe le denunce, ravvisabili questi ultimi nell'intento di ottenere la più puntuale applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria, l'adeguata tutela delle eventuali ragioni risarcitorie dell'infortunato, nonché il tempestivo accertamento delle responsabilità penali per l'infortunio.

Sul punto, per inciso, si segnala che la delega di funzioni in materia prevenzionistica ha trovato espressa disciplina nel d.lg. n. 626/94, così come modificato dal d.lg. n. 242/96. Anche alla luce delle nuove disposizioni sembra pertanto ampiamente sostenibile la delegabilità dell'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro.

Merita di essere evidenziato tuttavia che le denunce, a seconda dei casi, vanno sottoscritte personalmente dal datore di lavoro, dal rappresentante o dal delegato, ipotizzandosi in caso contrario il mancato adempimento dell'obbligo.

Sebbene la forma della trasmissione della denuncia sia libera (l'uso del telegrafo è obbligatorio solo se dall'infortunio è derivata la morte o il pericolo di morte) va comunque garantito il recapito dell'atto al destinatario nel termine indicato dalla legge, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore.

Qualora poi il datore di lavoro o il suo rappresentante decidano di affidare la trasmissione della denuncia ad un dipendente o ad un collaboratore e tale trasmissione venga omessa, si potrà ravvisare in capo a tali soggetti una responsabilità per *culpa in eligendo* o per *culpa in vigilando* per avere gli stessi dato l'incarico a persona inaffidabile ed omesso di controllare l'avvenuta esecuzione della trasmissione.

(5) Gli autori citati nella nota che precede trattano esaurientemente anche dell'obbligo della denuncia di infortunio occorso durante la navigazione, la pesca marittima, in occasione di viaggi o di lavori in territorio straniero. In questa sede si vedano l'art. 53, penultimo comma, del t.u. n. 1124/65, il quale stabilisce che « per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o dall'armatore all'istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competenti. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia dell'infortunio, va rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero »; nonché l'art. 54 comma 2, in base al quale: « Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano... ».

(6) Con riferimento a tale categoria di lavoratori si sottolinea che in caso di infortunio « qualunque » medico che presti la prima assistenza all'infortunato deve rilasciare un certificato medico, qualora ritenga che la lesione comporti un'inabilità assoluta al lavoro superiore a tre giorni.

Il certificato medico deve essere compilato secondo un modulo speciale munito di talloncino per ricevuta, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero per le poste e le telecomunicazioni, sentito l'istituto assicuratore. Il medico deve altresì curare, « sotto la sua responsabilità », che il certificato sia consegnato, non oltre il giorno successivo a quello in cui ha prestato

dell'obbligo di denuncia di infortunio e di malattia professionale, e più in particolare le circostanze di fatto e gli elementi che il datore è tenuto ad indicare nella denuncia stessa.

Per ciò che attiene agli infortuni, l'art. 53 del t.u. n. 1124/65 stabilisce che la denuncia all'Inail ed il certificato medico (7) ad essi relativi « debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti ».

A norma dell'art. 54 t.u. n. 1124/65, la denuncia dell'infortunio all'autorità locale di pubblica sicurezza deve contenere invece, oltre ai dati identificativi del datore di lavoro e dell'infortunato, lo stato in cui questi si trova, le conseguenze probabili dell'infortunio, i tempi necessari per conoscere le conseguenze definitive, il giorno, il luogo e l'ora, « la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione » (8), nonché infine « il nome il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio ».

Quanto alla malattia professionale, la denuncia ad essa relativa va trasmessa solo

assistenza, all'ufficio postale, affinché sia inoltrato all'istituto assicuratore. Il certificato medico così redatto « vale anche come denuncia di infortunio ».

Se l'infortunio comporta la morte o lesioni tali da prevedersi la morte o un'inabilità assoluta al lavoro superiore a trenta giorni, allora il medico è obbligato a trasmettere copia del « certificato-denuncia » direttamente all'autorità di pubblica sicurezza, la quale a sua volta trasmette copia dello stesso all'istituto assicuratore e al pretore competente, non più tardi del giorno successivo a quello di ricevimento.

Merita infine di essere ricordato che gli obblighi di denuncia relativi ad infortuni e malattie professionali occorsi ai lavoratori del settore agricolo a tempo indeterminato seguono invece la disciplina dettata per i medesimi obblighi previsti per le ipotesi di infortunio e malattie professionali nel settore dell'industria.

(7) L'obbligo di trasmettere, unitamente alla denuncia dell'infortunio, anche il certificato medico relativo alle lesioni subite dal lavoratore era già previsto dall'art. 66 del regolamento di esecuzione (approvato con il r.d. 25 settembre 1898) della l. 17 marzo 1898, n. 80, norma con la quale si era disciplinato il contenuto della denuncia di infortunio all'autorità locale di pubblica sicurezza. Il t.u. n. 1124/65 stabilisce invece che il certificato medico non va allegato alla denuncia da trasmettersi all'autorità locale di pubblica sicurezza, bensì a quella da farsi pervenire all'istituto assicuratore.

Ciò che maggiormente rileva è che mentre in origine la funzione assegnata al certificato medico era quella di far conoscere lo stato (ovviamente di salute) in cui la persona infortunata si trovava, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarebbe stato possibile conoscerne l'esito definitivo, con la vigente disciplina il certificato medico deve indicare né più né meno quanto va indicato nell'atto di denuncia. Difatti l'art. 53 dice « ... la denuncia dell'infortunio e il certificato medico debbono indicare... ».

Il fatto che la denuncia e il certificato medico debbano presentare il medesimo contenuto potrebbe risultare a prima vista irragionevole.

In realtà la previsione legislativa sopra menzionata consente all'istituto assicuratore di verificare se le modalità dell'infortunio denunciate dal datore di lavoro corrispondano o meno a quelle indicate nel certificato medico redatto dal medico che per primo ha prestato soccorso all'infortunato, modalità queste ultime che necessariamente saranno quelle descritte dall'infortunato stesso.

In tal modo è dato all'istituto assicuratore di confrontare quanto indicato dall'atto di denuncia e quanto indicato dal certificato medico sin dalla loro prima lettura, rilevando così eventuali contraddizioni da risolvere nell'ambito della successiva inchiesta.

(8) L'obbligo di indicare la natura e la causa dell'infortunio era già contenuto nella normativa originaria di cui alla l. 17 marzo 1898, n. 80 e nel relativo regolamento d'esecuzione.

Con il t.u. del 1965, però, si è giunti addirittura ad obbligare il datore di lavoro ad indicare specificamente, in relazione alle cause e alle circostanze dell'infortunio, le « eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione ».

all'istituto assicuratore, corredata di certificato medico (9), entro i cinque giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro di aver contratto una malattia professionale.

Infine, in entrambe le denunce, sia di infortunio che di malattia professionale l'art. 53 comma 6 t.u. n. 1124/65, richiede che siano indicate « le ore lavorative e il salario percepito nei quindici giorni precedenti a quello dell'infortunio o della malattia professionale ».

Alla luce di quanto sin qui esposto sembrerebbe quindi doversi escludere che il datore di lavoro, nel redigere la summenzionata denuncia di malattia professionale, debba indicare circostanze o elementi che lo possono portare automaticamente all'autoincriminazione.

Senonché i moduli che il datore di lavoro deve obbligatoriamente utilizzare per denunciare la malattia professionale all'istituto, nonché i prestampati che quest'ultimo fa compilare al datore di lavoro dopo la ricezione della denuncia di malattia professionale, contengono una serie di richieste di informazioni (in ordine alle prestazioni rese dal lavoratore durante il rapporto di lavoro, e alla durata e alle modalità in base alle quali il rapporto si è svolto o ancora si svolge) che potrebbero condurre il datore di lavoro ad autoincriminarsi (10).

A questo proposito si sottolinea che anche le denunce di infortunio vanno obbligatoriamente redatte e trasmesse con le modalità di cui all'art. 13 t.u. del 1965 (11), ossia attraverso appositi moduli prestampati, la cui compilazione è predefinita nelle singole informazioni da darsi. In tal modo il legislatore ha certamente inteso consentire all'autorità competente di acquisire una denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale contenente tutte le notizie che la legge richiede, nessuna esclusa (12).

Al fine di valutare se ed in che misura il principio della libertà dalle autoincriminazioni rilevi anche con riferimento all'obbligo imposto ai lavoratori di dare comunicazione al datore di lavoro dell'infortunio loro occorso o della malattia professionale da loro contratta, ci si sofferma molto brevemente in merito alla relativa disciplina.

L'art. 52 comma 1, del t.u. n. 1124/65 stabilisce che il lavoratore è « obbligato » a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio occorsogli, anche se di lieve entità.

Il comma 2 della stessa norma prevede che la « denuncia » della malattia professionale

(9) Il certificato medico, oltre alle generalità ed al domicilio dell'ammalato, nonché il luogo in cui questi è eventualmente ricoverato, deve contenere « una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore ». Conclude infine il comma 5 dell'art. 53 che « i medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie ».

(10) Nella prassi il medico e l'istituto assicuratore, come meglio esamineremo più avanti, al fine di stabilire se il lavoratore è affetto o meno da malattia professionale, rivolgono a quest'ultimo una serie di domande in ordine alla durata e alle modalità della sua attività lavorativa, nonché in merito alla disponibilità e all'eventuale utilizzo di mezzi di protezione collettiva ed individuale.

(11) L'art. 13 del t.u. del 1965 è stato oggetto di modifiche e soppressioni in alcuni suoi commi con il d.m. 26 gennaio 1988, pubblicato in *G.U.* 11 febbraio 1988, n. 34.

(12) Si fa presente che in relazione all'obbligo di denuncia di infortunio per i lavoratori avventizi impiegati in agricoltura (vedasi nota n. 6), è previsto che « il preposto dell'azienda deve fornire al medico tutte le notizie necessarie per completare il modulo, e firmarlo egli pure quando ne sia richiesto dal medico ». Anche il modulo di cui si discute contiene uno spazio in bianco da riempirsi con le dichiarazioni dell'infortunato e con la « descrizione particolareggiata delle cause e delle circostanze dell'infortunio, anche con riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione », nonché con l'indicazione dei testimoni. Detto modulo richiede che il preposto firmi sotto la propria responsabilità e garantisca l'esattezza delle suddette dichiarazioni ». È evidente che le notizie necessarie per completare il modulo possono essere fornite dal datore di lavoro quando non vi sia un preposto e, infine, che lo stesso preposto, incaricato di sovrintendere e vigilare sull'attività aziendale, possa in quanto tale fornire dichiarazioni che possono portarlo all'autoincriminazione.

deve essere fatta dal lavoratore al datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla sua manifestazione.

La violazione di detti obblighi comporta la mancata corresponsione a favore del lavoratore delle indennità di legge per il periodo di tempo antecedente all'adempimento degli stessi (13).

In passato le mancate denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale da parte del datore di lavoro costituivano un illecito penale contravvenzionale punito con l'ammenda. Attualmente, invece, in forza della l. 28 dicembre 1993, n. 561 (14) « Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi », le condotte suddescritte e tipizzate negli artt. 53 e 54 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e succ. mod., « non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro » da lire cinquecentomila a lire tre milioni (15).

Inoltre, in virtù del d.P.R. 30 dicembre 1995, n. 582 (16), con il quale si è approvato il regolamento recante la trasformazione dei reati minori in illeciti amministrativi il rapporto relativo alla violazione degli obblighi in esame deve essere inviato per l'ulteriore corso all'ispettorato del lavoro (17).

Dall'esame del dato normativo emerge che la depenalizzazione concerne solo le fattispecie di cui agli artt. 53 e 54, con esclusione pertanto di quelle previste dall'art. 246 del medesimo t.u. del 1965, il quale punisce con la pena dell'ammenda il medico che ometta di rilasciare i certificati di denuncia, li rilasci in modo incompleto, ometta di consegnarli all'ufficio postale o, in caso di primo certificato, non li spedisca nel termine previsto o, nel caso di infortunio con morte o con previsione di morte o con inabilità assoluta al lavoro superiore a trenta giorni, non abbia trasmesso copia all'autorità di pubblica sicurezza (18).

(13) La stessa disciplina, nella sostanza, è prevista per i lavoratori avventizi impiegati nell'agricoltura, con l'unica differenza che a questi ultimi è dato di assolvere l'obbligo di denuncia comunicando di aver subito l'infortunio anche al solo preposto, nonché di godere delle indennità previste in loro favore per legge senza riduzione alcuna per l'ipotesi in cui assolvano agli obblighi con un ritardo limitato, ovvero entro il termine di 3 giorni dall'infortunio ed entro il termine di 15 giorni dall'assenza dal lavoro cagionata dalla malattia stessa.

(14) Chi volesse consultare il testo della legge lo può trovare in *Gazz. Uff.*, 31 dicembre 1993, n. 306.

(15) La Corte di cassazione, Sez. III, con sent. 21 marzo 1997, n. 456, Ceresoni, ha confermato il disposto legislativo statuendo che l'omessa denuncia di infortunio all'istituto assicuratore è ora un illecito amministrativo; ma la stessa Corte di cassazione, Sez. III pen., con sent. 21 marzo 1997 (stessa data della precedente), n. 782, Fiorino, ha invece deciso che in caso di « violazione degli obblighi di denuncia di infortunio all'Inail e all'autorità di pubblica sicurezza, i reati sono esclusi dalla depenalizzazione e quindi sussistono tutt'ora » in quanto inerenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro *ex art.* 60 l. n. 689/1981. Si veda *Rassegna della Cassazione penale in ISL - Igiene e sicurezza del lavoro*, a cura di R. GUARANIello, n. 5, 1997, p. 329.

(16) Chi volesse esaminare il testo del d.P.R. lo può trovare pubblicato in *G.U.*, 8 febbraio 1995, n. 582.

(17) Sul punto Cass., 30 marzo 1995, Conte, in *Dir.prat.lav.*, *Rassegna della giurisprudenza*, a cura di R. GUARANIello, 1995, 21, p. 1453, ha precisato che gli atti devono essere trasmessi per l'ulteriore corso all'ispettorato del lavoro, mentre Sez. III, 21 marzo 1997, Ceresoni, in *Dir.prat.lav.*, in *Rassegna della giurisprudenza*, a cura di R. GUARANIello, 1997, G., p. 1261, ha individuato nell'unità sanitaria locale competente per territorio il soggetto cui fa capo il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa.

Ci pare che in virtù del dettato legislativo la competenza in questione non possa che essere riconosciuta all'ispettorato del lavoro.

(18) T. TRANQUILLO, *L'accertamento dell'evento negli infortuni sul lavoro*, cit., p. 29, ritiene che l'obbligo in esame sia in ogni caso distinto da quello di referto disciplinato dall'art. 365 c.p.

Non ci pare però di poter condividere con assoluta certezza la tesi perché anche la denuncia di infortunio o di una malattia professionale, contrariamente a quanto ritiene il Tranquillo, potrebbe

Resta inoltre escluso dalla depenalizzazione il reato previsto e punito dall'art. 139 del t.u. ravvisabile nel comportamento del medico che, riconosciuta l'esistenza di una malattia professionale indicata nell'elenco delle malattie professionali, ne ometta la denuncia all'ispettorato del lavoro (oggi all'Usl).

Alla luce di quanto sopra illustrato, mentre la violazione degli obblighi in esame da parte del datore di lavoro risulterebbe sanzionata in via amministrativa, la violazione degli obblighi incombenti sul medico rimarrebbe soggetta a sanzione penale.

2. *L'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale da parte del datore di lavoro alla luce del principio della libertà dalle autoincriminazioni.* — Venendo ora ad esaminare il contenuto degli obblighi di denuncia in questione e la loro compatibilità con il principio della libertà dalle autoincriminazioni, va rilevato preliminarmente che dottrina e giurisprudenza concordano nell'affermare che il nostro ordinamento riconosce la garanzia della libertà dalle autoincriminazioni nell'ambito del più generale principio *nemo tenetur se detegere* (19); principio quest'ultimo che, sempre nell'opinione della dottrina e della giurisprudenza, conterrebbe in sé sia il diritto a non autoincriminarsi che il diritto al silenzio e quello a non essere interrogato (20).

Sebbene nel nostro ordinamento non si rinvenga una disposizione del tenore di quella contenuta nel V emendamento della Costituzione nordamericana (cfr. nota 18), si ritiene comunque che il cittadino sia tutelato da eventuali dichiarazioni autoincriminanti in virtù dell'art. 24 comma 2 Cost. che viene considerato il fondamento della « facoltà di non fornire elementi in proprio danno » (21).

provocare l'instaurazione di un procedimento penale per un delitto perseguibile d'ufficio commesso dall'infortunato.

In argomento, comunque, vedasi R. GUARINIELLO, *Rassegna della Cassazione penale*, in *ISL — Igiene Sicurezza sul lavoro*, n. 7, 1997, 440/G.

(19) Il principio *nemo tenetur se detegere* ha trovato la sua prima applicazione nell'ordinamento inglese nel XVII sec. ed è stato dapprima invocato avanti le corti ecclesiastiche e poi recepito nei procedimenti di *common law*. La sua più solenne codificazione è contenuta nel V emendamento della Costituzione Federale degli Stati Uniti risalente al 1791, nel quale è statuito che « nessuno... potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro sé medesimo ».

Per un'esauriente disamina storica del diritto dell'imputato al silenzio ed alla libertà dall'autoincriminazione sia negli ordinamenti di *common law* che in quelli europei, italiani compresi, vedasi V. GREVI, *Nemo tenetur se detegere — Interrogatorio dell'imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano*, Giuffrè, 1972, cap. I. L'Autore descrive, tra le altre cose, il percorso attraverso il quale dalla impostazione inquisitoriale fondata sull'utilizzo a fini probatori delle dichiarazioni rese dell'imputato in suo danno, dichiarazioni ottenute anche attraverso l'impiego di vari mezzi coercitivi (fra i quali la tortura), si sia passati a quella accusatoria che vede nell'interrogatorio uno strumento da utilizzarsi esclusivamente a vantaggio dell'imputato. Sottolinea altresì l'Autore come ogni dichiarazione autoincriminatrice non possa che avere un carattere *contra naturam*, non potendosi esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore e accusato.

Sul punto si veda anche E. AMODIO, *Diritto al silenzio o dovere di collaborazione?*, in *Riv.dir.proc.*, Vol. XXIX, 1974, p. 408 s., il quale afferma che l'indagine storica sull'istituto dell'interrogatorio dell'imputato ci consente « di scoprire la gradualità dell'imporsi di un vero e proprio diritto di difendersi col silenzio, le cui tappe evolutive possono essere individuate, appunto, nell'attenuarsi del rigore dell'apparato coercitivo volto ad ottenere il rispetto dell'obbligo di verità cui fa seguito un regime di silenzio tollerato, destinato a trovare poi uno sbocco nel silenzio protetto ».

(20) Cfr. E. AMODIO, *Diritto al silenzio o dovere di collaborazione?*, cit., il quale riconduce il diritto a non autoincriminarsi ad un'eccezione all'obbligo di verità e afferma che il diritto al silenzio esclude volontariamente il « rapporto dialogico » tra inquisito e autorità, mentre il diritto a non essere interrogati dal giudice consente di sottrarsi ad ogni suggestione da parte dell'autorità stessa.

(21) Peraltro solo con la riforma del 1988 il nostro codice di rito ha riconosciuto esplicitamente

Purtuttavia la giurisprudenza è assai restrittiva nell'applicazione della garanzia in esame; talmente restrittiva, ad avviso di chi scrive, da vanificarla in gran parte.

Sulla questione relativa alla portata del principio della libertà dalle autoincriminazioni la Corte costituzionale — a quanto ci consta — si è pronunciata in tre occasioni: una prima volta, sia pure indirettamente, con la sent. del 23 aprile 1965, n. 32; una seconda volta con la sent. del 30 luglio 1984 n. 236; ed, infine, una terza volta con la sent. del 31 maggio 1996, n. 186 (22).

In tutti i casi passati al suo vaglio la Consulta ha negato l'applicabilità della garanzia in questione invocando da un lato il difetto del c.d. rapporto diretto o di consequenzialità necessaria tra le informazioni richieste per legge e la conseguente incriminazione del soggetto tenuto a fornirle, e dall'altro la mancanza di indizi di reato a carico di quest'ultimo.

Non ci pare di poter condividere l'assunto.

Il diritto a non fornire notizie od elementi che possano condurre all'autoincriminazione non può infatti operare solo dopo che l'indizio è già emerso, essendo la garanzia in esame finalizzata ad impedire proprio che un soggetto sia indotto a far emergere una notizia di reato a suo carico (23). Del resto, se così non fosse, la garanzia risulterebbe pressoché inutile.

Né ci pare sostenibile che un soggetto possa godere del diritto di non fornire elementi solo dopo che altri abbiano fatto emergere indizi di reato nei suoi confronti.

il diritto alla libertà dalle autoincriminazioni. L'art. 198 comma 2 c.p.p. stabilisce che il « testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale ».

Inoltre, solo con la l. 5 dicembre 1969, n. 932, che ha introdotto il comma 3 dell'art. 78 c.p.p., è stato posto a carico dell'autorità che procede all'interrogatorio l'obbligo di avvisare l'imputato della facoltà di non rispondere.

A questo proposito si può concordare con chi ritiene che l'avvertimento, così come formulato dal nostro legislatore, non sia « leale » in quanto, contrariamente a quanto previsto dalla legislazione nordamericana, esso non contiene l'avviso all'imputato che ogni parola da questi pronunciata può essere usata contro di lui nel corso del processo: v. V. GREVI, *Nemo tenetur se detegere*, cit.; P. TONINI, *Diritto dell'imputato a interrogare colui che lo accusa e diritto a non rispondere*, in *Dir.pen. e proc.*, 1977, p. 353, il quale lamenta inoltre l'ipocrisia dei nostri codici del 1865, del 1913 e del 1930 che non contenevano l'obbligo di avvisare l'imputato del suo diritto al silenzio e nel contempo non lo punivano per le dichiarazioni false, e suggerisce al legislatore italiano di modificare la normativa in materia mutuando i principi contenuti in quella angloamericana, in base ai quali l'imputato che sceglie di sottoporsi ad interrogatorio deve essere severamente punito qualora rilasci false dichiarazioni, anche se queste ultime non integrano gli estremi del reato di calunnia o di simulazione di reato (artt. 368 e 367 c.p.). L'imputato che sceglie di sottoporsi all'interrogatorio, pertanto, rimane, nell'opinione dell'Autore, titolare del diritto alla libertà dalle autoincriminazioni solo con riferimento a fatti estranei al processo; in tal modo si realizzerebbe un giusto equilibrio tra il diritto di difesa e il dovere di solidarietà che incombe su ogni cittadino, in virtù del quale non è dato di fuorviare la giustizia impegnata nell'accertamento della verità.

Contra, E. AMODIO, *Diritto al silenzio o dovere di collaborazione?*, cit., il quale afferma che nel sistema anglosassone l'imputato ha facoltà di assoggettarsi volontariamente al dovere di verità solo nella fase processuale perché pienamente garantita dalla presenza di un giudice, dalla pubblicità e dalla piena integrazione del diritto di difesa, ma sempre in funzione della « valorizzazione probatoria di dichiarazioni *pro se* ». Pertanto, secondo l'Autore, il sistema anglosassone mai ammette una collaborazione da parte dell'imputato, « il quale, ben lungi dal trasformarsi in strumento di una oggettiva ricerca della verità materiale, si limita ad offrire al controllo dell'accusa e al vaglio del giudice la propria esperienza conoscitiva esclusivamente nel proprio interesse difensivo ».

(22) Le sentenze sopra richiamate si trovano pubblicate rispettivamente in *Giur.cost.*, 1965, I, p. 308 e ss. con nota di L. PALADIN, *Autoincriminazioni e diritto di difesa*; in *Giur.cost.* 1984, I, p. 1666 ss. con nota redazionale e in *Riv.Giur.Amb.*, 1996, p. 283 ss., con nota di A. ANDROGNO.

(23) Vedasi M. SCAPARONE, *Il diritto di difesa nel processo penale*, sub « Il comma 2 dell'art. 24 », p. 90, in *Commentario alla costituzione*, a cura di G. Branca, Zanichelli, e *Foro it.*, 1988, il quale afferma: « ... ma altresì garantisce (ovviamente l'art. 24 comma 2: ndr), prima che l'indizio divenga ravvisabile, il diritto di non fornire alle domande rivolte le risposte che potrebbero servire alla prova della sua colpevolezza in ordine ad un reato ».

Inoltre, le richieste di informazioni presuppongono già l'individuazione del soggetto cui tali richieste sono rivolte; quindi, il requisito della soggettivazione è così certamente soddisfatto (24).

Per ciò che attiene poi al rapporto diretto o di consequenzialità necessaria, questo è ravvisabile ogni qual volta l'informazione richiesta dall'autorità possa condurre alla formulazione di un'ipotesi di reato nei confronti di un soggetto. A tal fine, peraltro, non occorre che l'autorità chieda espressamente al cittadino se ha commesso o meno un reato, essendo sufficiente che quest'ultima pretenda dallo stesso informazioni sulla scorta delle quali possano sorgere indizi di reato.

A sostegno di quanto sin qui esposto si sottolinea che l'art. 63 c.p.p. vieta l'utilizzazione a fini probatori delle dichiarazioni indizianti rese da chi ancora non riveste lo *status* di imputato o di persona sottoposta alle indagini.

È pur vero che la norma è dettata con riferimento all'attività svolta dall'autorità giudiziaria e di polizia giudiziaria, ma ci pare ampiamente sostenibile che la regola della inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti debba valere anche per il caso in cui queste siano rese in sede amministrativa, avanti l'autorità amministrativa. Infatti, se non sono utilizzabili le dichiarazioni autoindizianti rilasciate all'autorità giudiziaria da una persona non indagata, a maggior ragione la legge non può riconoscere in capo all'autorità amministrativa il diritto-dovere di ottenere dal privato dichiarazioni di tale natura, prevedendo addirittura una sanzione penale o amministrativa per il caso in cui il soggetto, nel tentativo di evitare l'autoincriminazione, non fornisca le informazioni richieste o rilasci informazioni non veritiere (25).

A sostenere il contrario, il soggetto tenuto a fare dichiarazioni avanti l'autorità o alla polizia giudiziaria godrebbe della garanzia dalle autoincriminazioni, mentre invece la stessa salvaguardia difensiva non sarebbe riconosciuta a quel soggetto che a parità di condizioni — entrambi infatti non hanno lo *status* di indagato — dovesse rendere tali dichiarazioni avanti all'autorità amministrativa nell'ambito di attività di controllo.

Ne conseguirebbe un'evidente disparità di trattamento, con il risultato che chi ha l'avventura di essere sentito dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria, non essendo tenuto a fare dichiarazioni autoindizianti, potrebbe evitare l'incriminazione; mentre la stessa possibilità non sarebbe data a chi si trova ad essere costretto a rispondere a domande postegli dall'autorità amministrativa (26).

(24) Vedasi G. FRIGO, *Diritto di difesa e atti di polizia giudiziaria nel processo per frodi alimentari*, articolo a commento della sent. n. 149 del 3 dicembre 1969, in *Giur.cost.*, 1969, p. 2290, nonché E. AMODIO, *Modalità di prelevamento di campioni e diritto di difesa nel processo per frodi alimentari*, in *Riv.it.dir. e proc.pen.*, 1970, p. 116.

Entrambi gli Autori citati affermano che se vi è la possibilità che nel corso dell'attività amministrativa di controllo possa emergere un indizio di reato e l'eventuale indiziato è già individuato, vi è quanto basta per l'applicazione delle garanzie difensive previste dal codice di rito.

A questo proposito è interessante notare che la Commissione parlamentare per il progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale si è espressa nel senso di assicurare il rispetto delle garanzie difensive disciplinate dal codice di rito ogni qualvolta sia prevedibile che dagli accertamenti amministrativi svolti nei confronti di un soggetto già individuato possa profilarsi l'esistenza di un reato, in particolare con riferimento a quelle attività di controllo che hanno in sé il carattere dell'irripetibilità.

Il legislatore ha tuttavia dimostrato di non aver seguito fino in fondo il parere della Commissione, stabilendo con l'art. 220 disp. att. c.p.p. che l'applicazione delle salvaguardie difensive nell'ambito dei provvedimenti amministrativi di controllo e di vigilanza scatti a partire dall'insorgenza di indizi di reato.

In tal modo, ad avviso di chi scrive, non è data piena applicazione al diritto di difesa costituzionalmente garantito.

(25) Vedasi in proposito R. ORLANDI, *Atti e informazioni dell'autorità amministrativa nel processo penale*, Giuffrè, 1992, p. 177-178.

(26) Sulla scorta della presente interpretazione dell'art. 63 c.p.p., si potrebbe giungere alla

A questo proposito è interessante notare che la Corte di giustizia delle Comunità europee, in applicazione del principio *nemo tenetur se detegere*, ha accolto i ricorsi proposti da numerose imprese che lamentavano come l'art. 11, par. 5, del Regolamento 17/62 le obbligasse a confessare la violazione dell'art. 85 del Trattato Cee, costringendole a comunicare i loro comportamenti anticoncorrenziali. In questa occasione la Corte di giustizia ha stabilito che l'osservanza della regola di non testimoniare contro sé stessi trova applicazione nell'ambito di qualsiasi procedimento amministrativo e giudiziale, compresi quindi i procedimenti civili (27).

La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, pronunciandosi sul « caso Funke », ha inteso la nozione generale di processo *equo ex art. 6, par. 1, Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, come comprensiva del diritto di non testimoniare contro sé stessi, diritto da intendersi nella duplice veste di diritto a non autoincriminarsi e diritto a non rispondere a domande i cui esiti potrebbero portare alla prova della propria colpevolezza (28).

Sempre con riferimento al diritto a non autoaccusarsi la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata in occasione del « caso Saunders » (sent. 17 dicembre 1996), confermando che l'autorità pubblica deve ricercare gli elementi di prova di un reato senza ricorrere all'impiego processuale di dichiarazioni ottenute grazie alla coercizione esercitata in sede di inchiesta non giurisdizionale (29).

Dall'esame della giurisprudenza europea si desume che il principio *nemo tenetur se detegere* deve trovare applicazione indipendentemente dall'esistenza di indizi di reato a carico di un determinato soggetto, potendo lo stesso operare anche in ambito amministrativo.

Alla luce di quanto abbiamo finora esposto emerge che il datore di lavoro, quando deve denunciare un infortunio sul lavoro o una malattia professionale sotto minaccia di sanzione amministrativa (o di sanzione penale, vedi nota n. 14), deve fornire notizie che lo possono portare alla formulazione di un'ipotesi di reato a suo carico.

A ben esaminare, l'autoincriminazione contenuta nella denuncia di infortunio è ben più pregnante, direi addirittura « purgativa », rispetto a quella contenuta nella denuncia di malattia professionale.

In sede di denuncia di infortunio sul lavoro il datore di lavoro deve infatti effettuare una vera e propria indagine non solo in ordine alle circostanze dell'infortunio, bensì anche in merito alle relative cause, « confessando » persino se da parte sua vi sia stata una carente

conclusione per cui il principio della libertà dall'autoincriminazione è violato anche quando l'obbligo di comunicare le informazioni richieste dall'autorità non è sanzionato. La norma, infatti, fa divieto di utilizzare le dichiarazioni autoincriminanti e, quindi, non consente all'autorità amministrativa di rivolgere domande alle quali si possa rispondere autoincriminandosi.

(27) Sul punto va segnalato che con la sentenza sul « caso Otto » la Corte di giustizia ha fatto una sorta di retromarcia stabilendo che il diritto a non autoincriminarsi va garantito nell'ambito dei procedimenti amministrativi e penali e non invece in quelli civili poiché quest'ultimi rilevano esclusivamente tra privati e quindi non possono portare all'irrogazione diretta o indiretta di sanzioni da parte dell'autorità. Allo scopo di evitare l'applicazione di una sanzione c.d. indiretta frutto di una testimonianza *contra se*, la Corte ha ritenuto sufficiente fare divieto all'autorità di servirsi dei mezzi di prova emersi nell'ambito del procedimento civile. Non si nasconde come la cosa possa apparire assai difficoltosa essendo ben difficilmente configurabile che l'autorità in qualche modo (magari al solo scopo di dare avvio e direzione ad un'indagine) non si avvalga di detta prova. Sull'argomento ed in generale in ordine alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, vedasi S. BALDI, *Giurisprudenza comunitaria in materia di diritti della difesa*, in *Riv. Int. Diritti dell'uomo*, anno 9°, maggio-agosto 1996, n. 2, p. 354 s.

(28) In ordine alla pubblicazione di detta sentenza si rinvia a S. BALDI, *Giurisprudenza comunitaria...*, cit. nella nota precedente.

(29) Vedasi G. UBERTIS, *Osservatorio Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritto penale e processo*, n. 3/1997, G. 310.

applicazione di misure di sicurezza. Il datore di lavoro, pertanto, è obbligato a comunicare all'istituto e all'autorità di pubblica sicurezza non solo circostanze di fatto che potrebbero far emergere una sua responsabilità penale, bensì è tenuto a comunicare anche i risultati eventualmente autoincriminanti dell'autoindagine che deve obbligatoriamente eseguire in ordine all'infortunio, alle cause dello stesso e alle norme rilevanti nel caso concreto; indagine, questa, che nella sostanza non differisce molto da quelle che si effettuano per la ricerca della prova nell'ambito del procedimento penale (30).

A ciò si aggiunga che al datore di lavoro è fatto obbligo di indicare altresì le generalità dei testimoni che hanno assistito all'infortunio e di collaborare quindi all'attività d'indagine.

Con riguardo invece all'obbligo di denuncia di malattia professionale si costringe il datore di lavoro a riferire all'autorità in ordine alle circostanze di fatto che attengono esclusivamente alle modalità di svolgimento del rapporto intercorso o che ancora intercorre con il lavoratore. Ciò non esclude tuttavia che le informazioni che il datore di lavoro deve fornire abbiano un contenuto essenzialmente autoincriminante.

Il modello che si deve obbligatoriamente utilizzare per la denuncia di malattia professionale impone al datore di lavoro di precisare se il lavoratore era adibito « direttamente a lavorazioni nocive, o lavorava in ambiente nocivo, all'aperto, in ambiente chiuso o in galleria, quante ore al giorno restava esposto al rischio, se il lavoro in ambiente nocivo era continuo o intervallato, se l'ambiente era areato, e altre eventuali indicazioni », lasciando anche per quest'ultime un apposito spazio in bianco (31).

L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di malattia professionale, invia al datore di lavoro un questionario prestampato *ad hoc*, con il quale, in relazione alla malattia professionale denunciata, gli si chiedono notizie dettagliate attinenti alle prestazioni rese dal lavoratore.

Ad esempio, in relazione ad una ipotizzata ipoacusia di origine tecnopatrica, l'istituto chiede al datore di lavoro « di specificare la lavorazione cui è stato addetto il lavoratore, se la stessa è svolta in modo abituale e prevalente e, in caso negativo, per quante giornate all'anno e per quanti minuti al giorno; il reparto in cui il lavoratore è stato impiegato, le operazioni concretizzanti la lavorazione svolta, la descrizione della attrezzature e delle macchine, nonché il loro modo di operare; il tempo in minuti in cui il lavoratore è addetto alla singola macchina o attrezzatura, nonché quali macchine sono state in funzione nelle vicinanze del posto di lavoro o nei reparti; se il lavoratore ha fatto uso di eventuali mezzi individuali di protezione auricolare e se nel reparto di interesse sono state effettuate operazioni di insonorizzazione, specificando se le stesse sono state realizzate sulle macchine o sull'ambiente e in che data; l'indicazione della persona che nell'ambito dell'azienda è in grado di fornire all'istituto ogni chiarimento concernente le dichiarazioni contenute nel

(30) La tesi qui esposta, con riferimento alla denuncia di infortunio sul lavoro da indirizzarsi all'autorità di pubblica sicurezza, è già stata sostenuta da G. FRIGO, *Contraddittorio e difesa nell'inchiesta infortunistica del pretore*, in *Riv. Giur. lav.*, 1980, IV, in nota n. 8, p. 310-311. L'Autore ha affermato che l'obbligo di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza non solo l'infortunio, ma pure la natura, le cause e le circostanze in cui lo stesso si è verificato, anche con riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, costituisce « chiaramente » un obbligo di autodenuncia. Il Frigo, infine, ad avviso di chi scrive incostentabilmente, ha sostenuto che la garanzia difensiva in questione non può essere subordinata alla pendenza di « un vero e proprio processo », dovendo trovare invece riconoscimento sin dal momento in cui si individua un soggetto nei cui confronti si svolge un'azione di controllo allo scopo di ricercare a suo carico eventuali indizi di reato. Altrimenti, conclude l'Autore, « colui il quale sia stato costretto, sotto minaccia di pena, ad autodenunciarsi, quando finalmente nel « vero e proprio giudizio » gli sarà assicurato il diritto di difesa, non potrà che utilizzarlo attribuendosi un'autocalunnia », sebbene non punibile *ex art.* 384 c.p.

(31) Il testo tra virgolette riporta pedissequamente le diciture prestampate contenute nel modello per denuncia di malattia professionale, la cui utilizzazione, come abbiamo già detto, è resa obbligatoria dall'art. 13 del t.u. del 1965.

questionario compilato dal datore di lavoro, nel quale è altresì contenuto uno spazio in bianco per eventuali ulteriori precisazioni e, da ultimo, la frase: si ricordano le responsabilità anche di carattere penale che derivano da dichiarazioni mendaci » (32).

È evidente che le informazioni così richieste sono essenziali per stabilire se una malattia professionale è stata contratta o meno e quindi se è ravvisabile o meno una responsabilità penale in capo al datore di lavoro.

3. *Brevi considerazioni in ordine alla posizione del lavoratore infortunatosi o che abbia contratto una malattia professionale alla luce del principio della libertà dalle autoincriminazioni.* — Al fine di verificare se ed in che misura il principio della libertà dalle autoincriminazioni, in relazione alla disciplina dell'obbligo di denuncia di infortunio e di malattia professionale, rilevi anche nei confronti del lavoratore, occorre tenere presente che pure quest'ultimo è passibile di sanzioni penali per l'ipotesi in cui violi una serie di obblighi impostigli dalla legge, finalizzati alla tutela della sicurezza e della salute sua e dei suoi colleghi di lavoro (33).

Ad onor del vero, secondo una prassi oramai diffusa e certamente non condivisibile, gli organi preposti generalmente omettono di procedere penalmente nei confronti dei lavoratori, sebbene agli atti vi sia la prova che gli infortuni e le malattie professionali si sono verificati o anche a causa di violazioni contravvenzionali alla normativa antinfortunistica commesse dai medesimi (34).

(32) Il testo contenuto tra le virgolette riporta fedelmente il questionario tipo predisposto per ottenere dal datore di lavoro ogni informazione in relazione alla denuncia di un'ipoacusia tecnopatica, denuncia che risale al febbraio del 1997. Il formulario in questione, con il richiamo alla responsabilità penale di chi lo sottoscrive per le dichiarazioni mendaci, evidentemente, è « sopravvissuto » all'intervenuta depenalizzazione, peraltro negata dalla più volte richiamata sentenza della Corte di cassazione di cui alla nota 14.

Non si ritiene infatti che l'Inail, con l'avvertimento di cui si discute, possa aver inteso avvalersi dell'art. 4 della l. 22 luglio 1961, n. 628. Trattasi della norma con la quale si punisce con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda sino ad un milione (la pena in origine era indicata nella sola ammenda ed è stata aggravata per effetto dell'art. 28 del d.lg. n. 758/94) il datore di lavoro che rifiuta o fornisce le notizie richieste dall'ispettorato del lavoro in modo scientemente errato od incompleto; notizie che possono concernere, tra le altre, anche la materia della prevenzione e dell'igiene del lavoro.

La norma, in effetti, non sembra tutelare le richieste di informazioni da parte dell'Inail, bensì quelle formulate dall'ispettorato del lavoro o anche dall'Usl, a seguito della competenza di quest'ultima in materia di sicurezza sul lavoro conseguentemente alla legge di riforma sanitaria del 1978.

Lo scopo del presente lavoro è quello di esaminare il principio della libertà dalle autoincriminazioni e la sua rilevanza limitatamente all'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

Ci pare però di poter affermare con tranquillità che anche la fattispecie penale testè indicata potrebbe costituire una violazione della garanzia della libertà dalle autoincriminazioni. Ed in effetti, in argomento, v. T. PADOVANI, *La rilevanza dell'omessa comunicazione di notizie richieste dall'ispettorato del lavoro*, scritto con il quale l'autore, commentando la sentenza 7 febbraio 1994, n. 1365 della Corte di cassazione, sez. pen. III, in *Mass. giur. lav.*, 1994, p. 637, evidenzia che la norma potrebbe punire « una mancata autodenuncia, in aperta violazione del principio *nemo tenetur se detegere* ».

(33) Allo scopo di non appesantire ulteriormente il presente contributo, ci si limita a segnalare in argomento L. PRATI, *Disciplina antinfortunistica: responsabilità del lavoratore*, in *ISL* n. 10, A 560, 1997.

(34) La scelta solitamente operata dall'organo di vigilanza nell'esercizio delle sue funzioni di polizia giudiziaria, di non procedere penalmente nei confronti del lavoratore infortunatosi che possa aver violato una norma prevenzionistica con ciò causandosi o concorrendo a causarsi l'infortunio, può essere umanamente comprensibile. Potrebbe sembrare infatti eccessivo sanzionare penalmente chi ha patito una lesione mentre era al lavoro. Nello stesso tempo si sa che in passato vi è stata tanta poca

In ogni caso, come abbiamo molto brevemente illustrato in precedenza, il lavoratore è obbligato a comunicare immediatamente al datore di lavoro di aver subito un infortunio, nonché a denunciargli di aver contratto una malattia professionale.

Egli si vede altresì obbligato a rendere dichiarazioni in ordine alle modalità e alle cause dell'infortunio sin dal primo soccorso sanitario; e ciò sia allo stesso medico, sia al presidio ospedaliero di pubblica sicurezza o, al più tardi, all'istituto assicuratore o all'organo di polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria.

Nel contempo può esercitare i diritti e le facoltà che il codice di rito riserva alla persona offesa dal reato nel procedimento per indagini promosso a seguito delle lesioni patite a causa dell'infortunio e può altresì costituirsi parte civile nel procedimento penale.

Come abbiamo già esaminato, l'art. 52 del t.u. n. 1124/1965 stabilisce espressamente che il lavoratore è « obbligato » a comunicare al datore di lavoro l'infortunio occorsogli e la malattia professionale contratta. Si ritiene però che nella fattispecie non si tratti di un vero e proprio obbligo, bensì si verta in una situazione giuridica assimilabile all'« onere » (35).

Ed in effetti l'omissione degli adempimenti in questione non comporta l'irrogazione di una sanzione penale o amministrativa, bensì la mera perdita delle prestazioni economiche previste dalla legge in favore del lavoratore. Prestazioni peraltro che vengono prontamente erogate non appena il lavoratore (sebbene in ritardo) provveda all'adempimento della comunicazione dell'infortunio o della denuncia della malattia professionale al datore di lavoro, oppure quest'ultimo, venuto altrimenti a conoscenza dell'evento, provveda egli stesso ad osservare i suoi obblighi di denuncia (36).

Pertanto, vertendosi in una situazione giuridica assimilabile all'onere, si ritiene che al lavoratore non sia dato di avvalersi del principio della libertà dalle autoincriminazioni e quindi di usufruire del diritto al silenzio con riferimento alle eventuali contravvenzioni alla normativa antinfortunistica, allorché le stesse possano rilevare ai fini dell'applicazione della tutela assicurativa obbligatoriamente prevista per legge.

In tal caso non ci troviamo di fronte ad una situazione nell'ambito della quale la pubblica amministrazione richiede informazioni all'unico scopo di verificare se si è commesso o meno un reato, bensì si versa in un'ipotesi in cui lo Stato verifica se un determinato soggetto ha i requisiti per ottenere una prestazione economica e un determinato trattamento normativo. E del resto sarebbe aberrante che ci si possa avvalere del principio *nemo tenetur se detegere* per nascondere un reato allo scopo di conseguire illecitamente una prestazione economica a carico dello Stato e di poter beneficiare di un determinato trattamento normativo.

sensibilità nei confronti dell'esigenza di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro, essendosi anche il sindacato maggiormente preoccupato di ottenere la monetizzazione del rischio piuttosto che realizzazione effettiva della tutela della salute sul lavoro. Il lavoratore inoltre è molto spesso adibito a prestazioni ripetitive, con conseguente assuefazione al rischio. È chiaro però che l'irrogazione di sanzioni penali ai lavoratori che rifiutano di utilizzare i mezzi di protezione ed effettuano operazioni pericolose, magari allo scopo di evitare la fatica e il fastidio di seguire i protocolli di sicurezza, addirittura vanificando i mezzi di protezione stabilmente inseriti nei macchinari produttivi, va assicurata perché prevista dalla legge; inoltre aiuterebbe il datore di lavoro nell'azione diretta a tutelare l'incolumità del dipendente.

(35) Vedasi sul punto G. ALIBRANDI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 452, nota n. 4: « ... È appena il caso di rilevare che si tratta di un onere e non di un vero e proprio obbligo: l'eventuale inadempimento di esso non implica alcuna sanzione, ma si riflette unicamente sul diritto alle prestazioni... ».

Infatti, un soggetto è sottoposto ad un onere quando gli è imposto un « sacrificio » con riguardo al raggiungimento di un altro interesse proprio.

(36) Si segnala su questo punto che il datore di lavoro è obbligato alla denuncia di infortunio e di malattia professionale non appena ne venga a conoscenza, a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno adempiuto ai suoi obblighi di comunicazione.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui l'infortunio si sia verificato per dolo del lavoratore (37) o a causa del cd. rischio elettivo (38), nonché al caso in cui le conseguenze dell'infortunio siano state dolosamente aggravate dal lavoratore stesso. In tali fattispecie la tutela assicurativa in favore del lavoratore è esclusa per legge.

Per l'ipotesi in cui invece il lavoratore abbia cagionato ad altri la morte od una lesione a causa della violazione da parte sua di una norma antiprevenzionistica penalmente rilevante, egli ha certamente diritto di godere della garanzia della libertà dalle autoincriminazioni; ciò in quanto la sua situazione giuridica non è per nulla assimilabile a quella dell'onere.

Qualora poi il lavoratore venga sentito in qualità di testimone o di parte civile nell'ambito del procedimento penale conseguente ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, in base al combinato disposto degli artt. 198 comma 2 e 209 c.p.p., egli non potrà essere obbligato a testimoniare su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

Infine, qualora allo scopo di non autoincriminarsi, il lavoratore non si limiti ad avvalersi del diritto al silenzio, ma commetta il reato di falsa testimonianza, egli potrà godere della speciale esimente di cui all'art. 384 comma 1 c.p., la quale prevede la non punibilità di chi abbia commesso il reato di falsa testimonianza, « per il fatto di esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo da un grave e inevitabile nocimento nella libertà e nell'onore ».

Sul punto si fa presente che la giurisprudenza prevalente e parte della dottrina ritengono che la speciale esimente di cui sopra possa essere riconosciuta se ed in quanto sussista il requisito della proporzionalità tra il nocimento e il pericolo minacciato (39). Quindi si potrebbe sostenere che l'esimente non va concessa quando il lavoratore, per evitare l'incriminazione in ordine ad una mera contravvenzione, altresì obblazionabile, minacci con la falsa testimonianza l'ingiusta condanna del datore di lavoro per un reato, ad esempio, di lesioni colpose.

Alla luce delle considerazioni qui esposte emerge che il lavoratore nei confronti dell'Inail si trova nella situazione giuridica assimilabile all'onere; nello stesso tempo può essere imputato o altresì costretto a rendere testimonianza penale, con la conseguenza che nella prima ipotesi non potrebbe avvalersi della garanzia della libertà dalle autoincriminazioni, essendo questa invocabile solo nel secondo caso.

Quanto emerge in sede penale con riferimento alla verifica delle modalità e delle responsabilità in ordine agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali rileva anche nell'ambito del procedimento amministrativo di cui sopra.

Nel contempo le dichiarazioni autoincriminanti rese dal lavoratore all'autorità amministrativa potrebbero provocare l'apertura di un'indagine penale a suo carico. Si pensi all'ipotesi di infortunio causato dal comportamento doloso dello stesso lavoratore, per il quale egli è penalmente perseguibile ai sensi dell'art. 642 c.p.; infortunio questo, come abbiamo già detto, non indennizzabile.

Pertanto, sarebbe forse il caso di rimeditare la disciplina in materia in modo da evitare che il lavoratore, con riferimento all'infortunio sul lavoro occorsogli o alla malattia professionale contratta, venga a trovarsi da una parte a non potersi avvalere della garanzia della

(37) Si tratta in sostanza di una forma di autolesionismo: nella fattispecie gli artt. 11 comma 3 e 65 del t.u. escludono il rischio assicurato. Il lavoratore, infine, può essere perseguito penalmente ai sensi dell'art. 642 c.p.

(38) L'esempio scolastico del rischio elettivo è dato dall'infortunio occorso al lavoratore che per dare prova della propria valenza atletica salta a terra da un'impalcatura omettendo di utilizzare le apposite scale.

(39) Vedasi, in argomento, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale - II*, Giuffrè, 1997, p. 486 s., nonché P. PISA, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, diretta da F. BRICOLA e V. ZAGREBELSKY, vol. IV, Utet, 1996, p. 492 s.

libertà dalle autoincriminazioni nell'ambito del procedimento amministrativo e dall'altra a poter usufruire della garanzia in questione quale imputato o testimone in un procedimento penale.

Resta comunque ferma la configurabilità del reato di calunnia (40), sia con riferimento al datore di lavoro che al lavoratore, nel caso in cui questi si accusino reciprocamente in ordine a reati connessi alla responsabilità per l'infortunio o per la malattia professionale, pur sapendo che gli stessi in realtà non sono stati commessi.

4. *Conclusioni.* — Gran parte dell'attività amministrativa di controllo esaminata in questa sede è un'attività parificabile nella sostanza a quella di indagine penale, in quanto mira a verificare se un soggetto già individuato ha commesso o meno un reato.

Non si può pertanto utilizzare l'espedito di affermare la mancanza di nesso diretto tra le informazioni richieste e l'eventuale incriminazione, nonché il difetto di indizi di reato già soggettivizzati per negare l'applicazione della garanzia della libertà dalle autoincriminazioni.

Né si può invocare l'esigenza di assicurare il c.d. effetto sorpresa in occasione degli accertamenti da eseguirsi in sede amministrativa per escludere la piena operatività delle salvaguardie difensive.

A bene vedere, infatti, il c.d. effetto sorpresa risulta pienamente garantito anche nell'ambito delle indagini penali; si pensi a questo proposito alla disciplina dettata dal codice di rito in materia di sequestro, perquisizione, ispezione, nell'ambito dei quali la necessità di assicurare la prova del reato viene temperata con la previsione di salvaguardie difensive a tutela del soggetto coinvolto nelle predette operazioni. Non si vede quindi perché l'effetto sorpresa non possa conciliarsi con il pieno riconoscimento delle garanzie difensive anche nell'ambito degli accertamenti amministrativi, nei casi in cui questi sono essenzialmente finalizzati all'accertamento di responsabilità penalmente rilevanti a carico di un soggetto già individuato (41).

Il riconoscimento in questione deve valere a maggior ragione per il principio della libertà dalle autoincriminazioni, il quale deve trovare applicazione in ogni procedimento, compreso quello amministrativo.

(40) Con riferimento al reato in questione, si evidenzia che il datore di lavoro, imputato a seguito dell'infortunio o della malattia professionale, non commette reato di calunnia qualora neghi, anche mentendo, la corrispondenza al vero delle dichiarazioni a lui sfavorevoli rese al lavoratore in sede testimoniale.

È evidente che la negazione di ciò che è vero comporta l'implicita accusa del reato di falsa testimonianza nei confronti del lavoratore che testimonia. Ma il diritto di negare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal lavoratore in sede di testimonianza rientra nel legittimo esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Vedasi P. PISA, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, cit., p. 463-464.

(41) Sul punto vedasi osservazioni di F. CORBÒ alla sentenza del 3 marzo 1994 della pretura di Mantova, in *Foro it.*, 1995, II, c. 597, il quale afferma: « desta dunque una certa meraviglia che per un atto a natura " mista " — ed irripetibile: ndr — (compiuto in una fase pre-procedimentale ma eventualmente utilizzabile come fonte di decisione in sede penale) qual'è il prelievo delle acque di scarico, né il legislatore, né la Corte (nell'occasione presentata con la sentenza n. 330 (90) abbiano avvertito l'esigenza di introdurre la garanzia difensiva minima rappresentata dall'obbligo di avvisare la parte (se presente) della facoltà di farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia (così come propugnato dall'ordinanza pret. Padova 17 gennaio 1990, in *Riv.trim.dir.pen. economia*, 1990, p. 319, che sollevò l'incidente di costituzionalità definito dalla corte con la citata sent. n. 330 (90). Nè appare convincente l'obiezione che, in forza del preavviso all'interessato, verrebbero meno gli effetti della sorpresa, atteso che già numerosi atti di polizia giudiziaria, omogenei a quello in esame, (perché caratterizzati dall'effetto sorpresa) sono assistiti dalle garanzie difensive di cui si discute (v. artt. 352, 354, 356 c.p.p., 114 disp. att. c.p.p.) ». In argomento vedasi pure, C. cost., 28 luglio 1983, n. 248, in *Foro it.*, 1984, I, c. 370, con osservazioni di F. CORBÒ e nota di M. NOBILI, *Atti di polizia amministrativa utilizzabili nel processo penale e diritto di difesa: una pronuncia marcatamente innovativa.*

Ci sia quindi consentito sostenere che la Corte costituzionale dovrebbe ispirarsi nuovamente ai principi già elaborati in passato con riferimento alla portata delle garanzie difensive, allorché è giunta a riconoscere l'operatività dell'art. 24 Cost. anche con riferimento a quegli atti formalmente non processuali ma sostanzialmente destinati a produrre conseguenze giuridiche nell'ambito del processo penale. In tal modo, l'inviolabilità della difesa verrebbe svincolata da inutili formalismi ed ancorata alla natura intrinseca degli atti e dei procedimenti suscettibili di assumere un ruolo essenziale nell'ambito delle future indagini e del processo penale (42).

Ed in effetti in dottrina si ritiene che al principio della libertà dalle autoincriminazioni vada riconosciuto il più ampio significato possibile; e che in virtù dell'art. 24 comma 2 Cost., nessuna legge possa compromettere la difesa giudiziaria delle parti, indipendentemente dalla circostanza che si versi in un processo già iniziato, ovvero ci si riferisca ad un procedimento futuro ed eventuale.

Inoltre si riconosce che l'art. 24 comma 2 Cost., non si limita ad assicurare unicamente la difesa formale, bensì rappresenta uno strumento di tutela anche della difesa sostanziale; e che il principio costituzionalmente garantito dell'inviolabilità del diritto di difesa tutela non soltanto l'attuale imputato, ma anche quello potenzialmente tale, in tutti i suoi rapporti con l'autorità (43). Solo in tal modo, infatti, il nostro diritto di difesa può essere equiparato alla garanzia nordamericana della libertà dalle autoincriminazioni e può assumere il significato che di esso fornisce la giurisprudenza europea.

Tornando alle pronunce della Corte costituzionale, ci pare di intravedere in esse la preoccupazione di evitare che l'applicazione della garanzia in esame senza limitazioni di sorta possa rivoluzionare gran parte del sistema dei controlli c.d. amministrativi finalizzati a tutelare diritti costituzionalmente protetti, quali quello alla tutela dell'ambiente o della sicurezza sul lavoro.

Ed in effetti la Corte ha sottolineato che chi abbia « autonomamente scelto di intraprendere una determinata attività » deve di conseguenza sottoporsi ai controlli e anche ad un obbligo di collaborazione mediante comunicazioni di informazioni per il tramite di denunce di attività o questionari.

Sull'argomento, ovviamente, non possiamo che concordare. Indubbiamente l'obbligo di informare l'autorità non può essere ritenuto illegittimo in sé. È pacifico, ad esempio, che l'imprenditore possa essere obbligato a tenere scritture contabili, registri od altro, nonché a consentire il diritto di accesso all'autorità per verificare il rispetto della normativa dettata per il perseguimento dell'interesse pubblico. Parimenti l'autorità è legittimata ad ordinare al soggetto l'esibizione di documenti utili al fine di accertare un comportamento illecito. Ci pare però che nel contempo mai si possa imporre ad un soggetto di annotare nelle scritture o nei registri, da tenere obbligatoriamente per legge, l'avvenuta violazione da parte sua di norme aventi rilevanza penale od elementi tali da far desumere automaticamente che le stesse sono state violate, e né di comunicare dette informazioni alla medesima autorità (44).

(42) Questa è la tesi espressa dalla Corte costituzionale, in particolare nelle sent. n. 86 del 5 luglio 1968, in *Giur.cost.*, 1968, II, p. 1431 ss., con commento di P. MILETTO, *Diritto di difesa e preistruttoria penale*, n. 148 del 3 dicembre 1969 e ss., con commento di E. AMODIO, *Attuazione giudiziale e attuazione legislativa delle garanzie difensive nelle indagini preliminari all'istruzione*; n. 149 del 3 dicembre 1969, in *Giur.cost.* 1969, p. 2277 s., con commento di G. FRIGO, *Diritto di difesa e atti di polizia giudiziaria...*, cit., e di P. CORETTI, *La sentenza della Corte costituzionale n. 149/1969 nel quadro di una interpretazione « dinamica » del diritto di difesa*.

(43) Vedasi G. VASSALLI, *Sul diritto di difesa giudiziaria nell'istruzione penale*, in *Scritti Cedam*, 1953, II, p. 581-584; L. PALADIN, *Autoincriminazione e diritto di difesa*, cit.; P. NUVOLONE, *Lineamenti di diritto penale valutario*, 1979, p. 57; G. PECORELLA, *Cittadino e polizia nel processo penale*, in *Ind.pen.*, 1969, p. 391, nonché la dottrina citata nella nota che precede.

(44) Ad esempio al datore di lavoro è fatto obbligo di tenere il registro degli infortuni, nonché di annotarvi, non solo gli estremi degli stessi (nome e cognome del lavoratore infortunatosi, giorno,

L'interesse pubblico, infatti, non può trovare realizzazione che attraverso l'adeguato controllo da parte di organi di vigilanza capaci ed efficienti, la cui azione va temperata con il più ampio rispetto delle garanzie difensive, tra le quali quella della libertà dalle autoincriminazioni (45).

In altre parole, non si può mai rinunciare a garantire l'inviolabilità dei diritti dei cittadini, fra i quali quello di difesa.

NOVELIO FURIN

luogo e ora dell'infortunio), ma anche gli elementi autoincriminanti contenuti nell'obbligo di denuncia, ovvero le cause, le circostanze dell'infortunio e le norme di sicurezza eventualmente violate nell'occasione dal datore di lavoro.

(45) In merito alla necessità di assicurare le garanzie difensive nell'ambito degli accertamenti delle responsabilità per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si rileva che l'utilizzazione di moduli e questionari prestampati ad opera di taluni organi incaricati delle indagini, allo scopo di assumere informazioni (anzi, in realtà, confessioni) dal datore di lavoro in ordine alle eventuali infrazioni alle norme prevenzionistiche da lui commesse, avviene anche quando a carico del datore di lavoro sono già ravvisabili indizi di reato sorti sia in seguito alla denuncia di infortunio, sia in conseguenza della redazione del certificato medico, sia infine a seguito delle informazioni assunte direttamente dall'infortunato o da altri lavoratori. Detti moduli o questionari prestampati vengono inviati per posta o per telefax con invito al datore di lavoro di restituirli compilati.

In tal modo si realizza una sorta di irrituale « interrogatorio per corrispondenza o per telefax su prestampato », ovviamente avulso dall'applicazione di ogni garanzia difensiva, compresa quella dell'avviso del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere.